



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 152 DEL 27/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA PRESSO TUTTI I MERCATI ATTIVI ED E ALL'USO DI MASCHERINE PRESSO IL MERCATO AGROALIMENTARE

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il decreto in data 22 novembre 2019 (prot. Prefettura di Bologna Interno n. 119518 prot. gen. del Comune n. 43438/2019) con il quale il Prefetto di Bologna ha nominato quale sub Commissario la Dott.ssa Sandra Pellegrino, Vice Prefetto della Prefettura di Bologna, con l'incarico di coadiuvare e sostituire il Commissario in caso di assenza o impedimento;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le proprie Ordinanze n. 142 del 20.05.2020 e 150 del 22.05.2020 con le quali si è disposta la ripresa rispettivamente del mercato trisettimanale e del mercato del sabato pomeriggio in Pedagna stabilendo che in via sperimentale non sarebbero state effettuate le operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati dai concessionari (c. d. spunta);

VALUTATO che tale ripresa è avvenuta in maniera ordinata e che quindi ci sono al momento le condizioni per poter ricominciare a svolgere in sicurezza anche le operazioni di spunta;

RESOSI, inoltre, necessario regolamentare le condizioni di accesso al mercato Agroalimentare di viale Rivalta, applicando, anche ai clienti del medesimo, l'obbligo di usare la mascherina sia nella fase di attesa che per tutta la durata dello stazionamento all'interno del

mercato stesso (in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, allegato n. 1 dell'Ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020);

PRESO ATTO del parere di ANVA e FIVA, associazioni maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 50;
- lo Statuto comunale;

SENTITO il Dirigente del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell'ente;

ORDINA

a decorrere da GIOVEDÌ 28 MAGGIO:

- 1- la ripresa delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati dai concessionari (c. d. spunta) presso tutti i mercati che si svolgono nel Comune di Imola (mercato trisettimanale, del sabato pomeriggio nel quartiere Pedagna, e del venerdì mattina a Sesto Imolese);
- 2- l'obbligo dell'uso di mascherine da parte dei frequentatori del mercato Agroalimentare di viale Rivalta sia in fase di attesa che all'interno dell'area mercatale.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 come convertito con L. n. 35 del 22/05/2020, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti è incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e dell'accertamento e irrogazione delle relative sanzioni.

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva e cesserà i suoi effetti al momento dell'adozione di provvedimento di revoca o modifica.

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti

Li, 27/05/2020

il Vicecommissario
Sandra Pellegrino